



**CONSIGLIO
DELL'UNIONE EUROPEA**

**Bruxelles, 15 novembre 2007
(OR. en)**

**Fascicolo interistituzionale:
2007/0155 (ACC)**

**13444/1/07
REV 1**

**AMLAT 81
WTO 204
SERVICES 63
EDUC 149
ETS 17**

ATTI LEGISLATIVI ED ALTRI STRUMENTI

Oggetto: Decisione del Consiglio su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento

DECISIONE DEL CONSIGLIO

del

**su una posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico
riguardo all'attuazione dell'articolo 9 della
decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto relativo all'istituzione di un quadro
per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea, in particolare l'articolo 133, paragrafi 1 e 5, in
combinato disposto con l'articolo 300, paragrafo 2, secondo comma,

vista la proposta della Commissione,

considerando quanto segue:

- (1) L'area di libero scambio UE-Messico è stata istituita in seguito alle decisioni del Consiglio congiunto UE-Messico. Gli articoli 7, 9 e 17 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico¹, che prevede la liberalizzazione degli scambi di servizi tra le parti conformemente all'articolo V del GATS, prevedono clausole di revisione.
- (2) Conformemente all'articolo 9 della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto, quest'ultimo deve adottare le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.
- (3) Il 26 gennaio 2004 il Consiglio ha autorizzato la Commissione ad adempiere alle clausole di revisione della decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto. Per quanto concerne la clausola prevista all'articolo 9 della decisione n. 2/2001, ulteriori negoziati con il Messico sono sfociati nella conclusione di un accordo sulla creazione di un quadro per la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento.
- (4) La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali delle parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento. È opportuno che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati,

DECIDE:

¹ GU L 70 del 12.3.2001, pag. 7.

Articolo unico

La decisione che figura nell'allegato è adottata quale posizione della Comunità in sede di Consiglio congiunto UE-Messico.

Fatto a Bruxelles, addì

Per il Consiglio

Il presidente

ALLEGATO

DECISIONE N. .../2007 DEL CONSIGLIO CONGIUNTO UE-MESSICO

del

**recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001
del Consiglio congiunto del 27 febbraio 2001 relativo
all'istituzione di un quadro per la negoziazione di
accordi di reciproco riconoscimento**

IL CONSIGLIO CONGIUNTO,

vista la decisione n. 2/2001 del Consiglio congiunto UE-Messico, in particolare l'articolo 9, e visto l'accordo di partenariato economico, coordinamento politico e cooperazione tra la Comunità europea e i suoi Stati membri, da una parte, e gli Stati Uniti del Messico, dall'altra (in appresso l'"accordo globale"), in particolare l'articolo 47,

considerando quanto segue:

- (1) In linea di massima, entro tre anni dall'entrata in vigore della decisione n. 2/2001, il Consiglio congiunto deve adottare le disposizioni necessarie per negoziare accordi di reciproco riconoscimento.
- (2) La formulazione di raccomandazioni da parte di organismi professionali delle parti potrebbe favorire e facilitare la negoziazione di accordi di reciproco riconoscimento. È opportuno che le parti valutino la coerenza di tali raccomandazioni con l'accordo globale e con le decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo. Al termine di tale valutazione le autorità competenti delle parti potranno avviare i negoziati.
- (3) La valutazione delle raccomandazioni degli organismi professionali è assicurata dal comitato congiunto, conformemente alle disposizioni dell'articolo 48, paragrafo 2 dell'accordo globale,

DECIDE:

Articolo 1

1. Le parti incoraggiano gli organismi professionali rappresentativi competenti nei rispettivi territori a trasmettere le raccomandazioni sul reciproco riconoscimento del comitato congiunto per consentire ai prestatori di servizi di soddisfare, integralmente o in parte, i criteri applicati da ciascuna parte in materia di autorizzazione, licenze, prestazioni e certificazione dei prestatori di servizi, in particolare di quelli professionali.
2. Il comitato congiunto esamina la raccomandazione pervenuta di cui al paragrafo 1, al fine di accertarne la conformità all'accordo globale e alle decisioni adottate dal Consiglio congiunto istituito da tale accordo.
3. Qualora, secondo la procedura di cui al paragrafo 2, una raccomandazione di cui al paragrafo 1 sia giudicata conforme all'accordo corrispondente e alle decisioni del Consiglio congiunto e qualora le autorità competenti ritengano che esista un sufficiente livello di corrispondenza tra le normative pertinenti delle parti, queste concludono, tramite tali autorità competenti, un accordo che preveda il reciproco riconoscimento dei requisiti, delle qualifiche, delle licenze e di altre norme, in vista dell'attuazione di tale raccomandazione.

4. Gli accordi di cui al paragrafo 3 sono conclusi, entro un termine concordato, tramite una decisione del Consiglio congiunto che riguardi, ad esempio, i seguenti aspetti:
- a) equivalenza delle qualifiche, anche a livello dell'istruzione, dell'esperienza e degli esami;
 - b) equivalenza delle norme di condotta e delle norme etico-professionali;
 - c) sviluppo professionale e formazione continua per garantire l'equivalenza;
 - d) conoscenza del paese, per quanto riguarda questioni quali le disposizioni legislative, le disposizioni regolamentari, la lingua, la geografia o il clima locali;
 - e) equivalenza delle norme in materia di protezione del consumatore, ad esempio l'assicurazione di responsabilità professionale;
 - f) trattamento specifico di licenze provvisorie di breve durata.

Articolo 2

La presente decisione entra in vigore il primo giorno del secondo mese successivo a quello in cui è adottata dal Consiglio congiunto.

Fatto a

Per il Consiglio congiunto

Il presidente

DICHIARAZIONE DELLA REPUBBLICA DI UNGHERIA

sull'articolo 1, paragrafo 3 della decisione del Consiglio congiunto UE-Messico
recante attuazione dell'articolo 9 della decisione n. 2/2001 di detto Consiglio del 27 febbraio 2001
relativo all'istituzione di un quadro per la negoziazione di accordi
di reciproco riconoscimento

L'Ungheria ritiene che non possa esistere "un sufficiente livello di corrispondenza tra le normative pertinenti delle parti" in settori di servizi ove le qualifiche professionali conseguite in uno Stato membro dell'UE non siano automaticamente riconosciute in tutti gli altri Stati membri dell'UE.
